

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 22 gennaio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai signori:

Avv. Guido Valori, Presidente, Avv. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea, Vice Presidenti, Avv. Luigi Bassano, Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Francesco Castaldi, Avv. Massimo Garzilli, Avv. Mario Rigo, Avv. Francesca Rinaldi, Avv. Sergio Quirino Valente, Componenti; Sig. Claudio Cresta, Segretario.

- 1. RECLAMO N. 72 DEL SIGNOR SABA ANTONIO, NATO IL 25.04.1986, TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX. ART. 111 NOIF DALLA SOCIETA' OZIERESE.**

La Commissione Tesseramenti dichiara cessata la materia del contendere. Ordina incamerarsi la relativa tassa.

- 2. RECLAMO N. 77 DELLA U.S. IMPERIA 1923 SRL AVVERSO LO SVINCOLO EX. ART. 108 NOIF CONCESSO AL CALCIATORE GIOVINAZZO ANDREA, NATO IL 1.10.1989.**

La Commissione Tesseramenti rinvia per l'effettuazione di ulteriori atti istruttori.

- 3. RECLAMO N. 78 DEI SIGNORI ANDRIERI GIUSEPPE E PAOLETTI FRANCA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE ANDRIERI FRANCESCO, NATO IL 21.11.1990, IN FAVORE POL. SAN FILI.**

RIUNITA CON:

- 4. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 82 DELLA C.D. PRESSO IL C.R. CALABRIA LND IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ANDRIERI FRANCESCO, NATO IL 21.11.1990.**

La Commissione Tesseramenti rinvia per l'effettuazione di ulteriori atti istruttori.

- 5. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 79 DELLA C.D. PRESSO IL C.R. VENETO LND IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CAPUZZO ANDREA, NATO IL 12.8.1985.**

La Commissione Tesseramenti pronunciandosi sulla richiesta di giudizio della Commissione Disciplinare presso il C.R. Veneto LND dichiara valido il tesseramento del calciatore Capuzzo Andrea a favore della U.S. Vò a decorrere dal 21.11.2007.

- 6. RECLAMO N. 80 DEL SIGNOR SCARAMUCCI LUCA, NATO IL 19.3.1982, TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA C.S. PROSPETTIVE.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento del calciatore Scaramucci Luca in favore della C.S. Prospettive. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 del C.G.S. trasmette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali deferimenti.

- 7. RICORSO N. 74 DELLA U.S. SANREMESE CALCIO SPA AVVERSO IL TRASFERIMENTO DI N. 19 CALCIATORI DALLA RECLAMANTE AD ALTRE SOCIETA' DELLA LND.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo. Ordina incamerarsi la relativa tassa.

- 8. RICORSO N. 75 DELLA U.S. GROSSETO PER LA DECLARATORIA DI NULLITA' DEL CONTRATTO, E DEL CONSEGUENTE TESSERAMENTO, CON IL DIRETTORE SPORTIVO VINCENZO MINIGUZZI.**

La Commissione Tesseramenti dichiara cessata la materia del contendere. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 9. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 69 DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE IN ORDINE ALLO SVINCOLO EX. ART. 32 BIS NON CONCESSO ALLA CALCIATRICE DUDINE ARIANNA, NATA IL 9.9.1976.**

La Commissione Tesseramenti pronunciandosi sulla richiesta di giudizio della Divisione Calcio Femminile dichiara valido il tesseramento della calciatrice Dudine Arianna in favore della ACF MILAN

- 10. RECLAMO N. 73 DEI SIGNORI SALVATORI RINALDI RODOLFO E PALAZZESE BARBARA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLA FIGLIA SALVATORI RINALDI DEBORAH, NATA IL 2.9.1991, DALLA GIRLS ROSETO.**

La Commissione Tesseramenti dichiara cessata la materia del contendere. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.

11. RECLAMO N. 76 DEL SIGNOR PARISI SANTO TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX. ART. 111 NOIF DEL FIGLIO PARISI MARCO, NATO IL 15.6.1990, DALLA SOCIETA' U.S. ITALA S. MARCO

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara lo svincolo del calciatore Parisi Marco dalla società U.S. ITALA S. MARCO.
Ordina restituirsi la relativa tassa.

12. RECLAMO N. 81 DEL SIGNOR CADORE MICHEL, NATO IL 20.4.1985, TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX. ART. 111 NOIF DALLA SOCIETA' U.S. CAIRATE.

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo. Ordina incamerarsi la relativa tassa.

IL PRESIDENTE
Guido Valori

Publicato in Roma il 23 gennaio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete

